Martedì 13 aprile 1999

Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sul progetto di azione comune relativa all'istituzione di un sistema di allarme rapido per la trasmissione di informazioni riguardanti l'immigrazione clandestina e le reti criminali di passatori — adottata dal Consiglio ai sensi dell'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea (5001/99 — C4-0046/99 — 99/0909(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

— visto il progetto del Consiglio (5001/99 — 99/0909(CNS)),

— consultato dal Consiglio a norma dell'articolo K.6, secondo comma, del trattato sull'Unione europea (C4-0046/99),

— visto l'articolo 58 del suo regolamento,

— vista la relazione della commissione per le libertà pubbliche e gli affari interni (A4-0118/99),

1. approva il progetto del Consiglio, fatte salve le modifiche ad esso apportate;

2. invita il Consiglio a modificare il suo progetto;

3. chiede di essere informato e nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

22. Determinazione del debitore dell'IVA *

A4-0174/99

Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 77/388/CEE quanto alla determinazione del debitore dell'imposta sul valore aggiunto (COM(98)0660 — C4-0705/98 — 98/0312(CNS))

La proposta è approvata con le seguenti modifiche:

TEST0 DELLA COMMISSIONE (*)	MODIFICHE DEL PARLAMENTO
(Emendamento 1)	
Considerando 4	
4. considerando che dalle conclusioni di tale relazione emerge che la sostituzione del sistema di rappresentanza fiscale con quello della designazione del destinatario come debitore dell'imposta non può essere considerata una soluzione ai problemi esistenti, in quanto andrebbe contro il principio dei pagamenti frazionati, che sta alla base del sistema comune dell'imposta sul valore aggiunto;	4. considerando che dalle conclusioni di tale relazione emerge che la sostituzione del sistema di rappresentanza fiscale con quello della designazione del destinatario come debitore dell'imposta non può essere considerata una soluzione ai problemi esistenti, in quanto **l'uso generalizzato di tale sistema** andrebbe contro il principio dei pagamenti frazionati, che sta alla base del sistema comune dell'imposta sul valore aggiunto;

(1) GU C 409 del 30.12.1998, pag. 10.